

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto PREV-A-2022-12376981 “Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca” – AREA A Linea 2 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria esterna” – C.U.P. Master G85I22000280001

TRA

la **Regione Emilia-Romagna** (di seguito denominata “RER”), C.F. 80062590379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, nella persona del Responsabile del Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Dott. Giuseppe Diegoli, domiciliato/a per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1919/2022

E

**l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia-IRCCS** (di seguito denominata “AUSL-RE” o “U.O. 2”), C.F. 01598570354 con sede in Reggio Emilia, Via Giovanni Amendola, n. 2, nella persona del Direttore f.f. della Struttura Complessa Infrastruttura Ricerca e Statistica, Dott.ssa Elisa Mazzini, domiciliata per la carica in Reggio Emilia, Viale Umberto I, n. 50, sulla base di quanto disposto dalla Del. D.G. n. 224/2022

(di seguito denominate anche “Parti”)

Premesso che:

- con l’«Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “Salute – Ambiente – Biodiversità - Clima” – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento Salute-ambiente-biodiversità-clima», pubblicato in data 30/06/2022, il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare progetti di ricerca della durata di 4 anni (2023-2026) aventi esplicito orientamento applicativo e l’ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale;
- con l’Avviso pubblico sopraindicato è stato stabilito di finanziare 14 progetti, per un importo di complessivi euro 21.000.000,00 da ripartire tra 14 iniziative nel quadriennio 2023-2026, di cui 8 programmi rientranti nei progetti di AREA A (da intendersi centrali e prioritari per il sistema sanitario) a ciascuno dei quali assegnare 2.100.000,00 euro;
- la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente capofila, ha presentato, per il tramite dell’AUSL-RE a ciò appositamente delegata con nota prot. 09/08/2022.0733904.U, la proposta progettuale dell’AREA A, Linea 2 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria esterna” dal titolo “Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca” (codice progetto PREV-A-2022-12376981) per un importo complessivo richiesto di euro 2.100.000,00;
- il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione, competente per materia, svolge il ruolo di co-coordinamento del progetto PREV-A-2022-12376981, mentre sono demandate all’AUSL-RE le attività di coordinamento del progetto stesso;
- al citato progetto PREV-A-2022-12376981 partecipano quali Unità Operative altri 19 Enti, dalle molteplici competenze sanitarie, ambientali e di ricerca, in rappresentanza delle Regioni Emilia-

Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia, come indicate nel prosieguo del presente Accordo;

- il Ministero della Salute, a conclusione dell'iter di valutazione, con decreto direttoriale del 30/09/2022 ha stilato la graduatoria dei progetti, comunicata con nota 0041596-4/10/2022, ammettendone a finanziamento 13, tra i quali il progetto PREV-A-2022-12376981;
- al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del progetto di cui trattasi, il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto in data 28/10/2022 apposito Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in cui si conferma l'erogazione, in favore della Regione, del finanziamento complessivo di euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00);
- la competente struttura ministeriale ha assegnato al progetto "Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca" in data 28/10/2022 il Codice Unico di Progetto (C.U.P) Master G85I22000280001;
- con D.G.R. 1919/2022 la Giunta regionale, recependo la sottoscrizione di detto Accordo di collaborazione, ha autorizzato il Responsabile del Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica a porre in essere ogni adempimento conseguente all'avvenuta sottoscrizione dello stesso;
- il suddetto Accordo di collaborazione è stato approvato con decreto direttoriale del 28.10.2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 06.12.2022 al n. 651 e dalla Corte dei conti in data 23.12.2022, al n. 3265;
- l'accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della salute in data 28 ottobre 2022 è efficace dal 23.12.2022, data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte dei competenti organi di controllo;
- le attività progettuali decorrono dal 4/01/2023 e dovranno concludersi il 31/12/2026;
- con note prot. 10/01/2023.0016396.U e prot. 10/01/2023.0016495.U la Regione Emilia-Romagna ha, rispettivamente, comunicato al Ministero la data di inizio delle attività progettuali e richiesto l'erogazione della prima rata di finanziamento, pari a euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00);
- il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e l'AUSL-RE, al fine della buona conduzione del progetto, in coerenza con quanto disciplinato dall'Accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione Emilia-Romagna;

Tanto premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la Regione Emilia-Romagna e l'AUSL-RE finalizzati al corretto e compiuto svolgimento delle attività progettuali declinate nel progetto PREV-A-2022-12376981 dal titolo "Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca", secondo quanto stabilito nell'ambito del piano esecutivo e finanziario del progetto, allegato all'Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Salute per la disciplina dello

svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

2. L'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero e la RER, trasmesso, unitamente agli annessi documentali parti integranti e sostanziali del medesimo, all'AUSL-RE con note Prot. 0050166.U e 0050594.U del 20/01/2023 è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.
3. Il presente Accordo di collaborazione, costituito da una premessa e da tredici (13) articoli, è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; la sua sottoscrizione avviene esclusivamente con firma digitale, pena nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 15 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.

## **Articolo 2 (Durata)**

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione tra le Parti.
2. Le attività progettuali decorrono dal 4/01/2023 e termineranno entro il 31/12/2026; non sono ammesse eventuali proroghe.
3. Gli adempimenti in capo all'AUSL-RE, come declinati nel presente Accordo, si ritengono in ogni caso assolti solo all'esito della conclusione delle obbligazioni contratte tra RER e Ministero, secondo quanto indicato nell'Accordo di collaborazione stipulato tra i medesimi due Enti.

## **Articolo 3 (Impegni tra le Parti)**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività progettuali previste, concorrendo al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'Investimento 1.4 citato in premessa, in coerenza con il piano esecutivo contenuto nel progetto medesimo e con il piano dei pagamenti previsti dall'Accordo di collaborazione tra la RER e il Ministero.
2. La RER, in qualità di Soggetto attuatore ed Ente capofila del progetto, oltre a adempiere alle funzioni, ai compiti e agli obblighi indicati nell'Accordo sottoscritto con il Ministero e nell'allegato 2 allo stesso Accordo, è responsabile, nei confronti dell'AUSL-RE:
  - della gestione complessiva del finanziamento ministeriale assegnato al progetto, di cui è unico responsabile e del co-coordinamento del progetto, in qualità di U.O.1;
  - del trasferimento del suddetto finanziamento all'AUSL-RE, secondo la tempistica e le modalità definite nell'art. 5 del presente Accordo, ricorrendone i presupposti indicati nel medesimo art. 5;
  - della trasmissione della complessiva documentazione, intermedia e finale, attestante la rendicontazione economico-finanziaria e i rendiconti tecnici relative alle attività progettuali svolte, secondo le modalità e la modulistica indicata dal Ministero.
3. La RER è, altresì, responsabile della gestione complessiva dei rapporti con il Ministero e della trasmissione delle comunicazioni relative al progetto destinate al Ministero.
4. L'AUSL-RE si impegna a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, le attività oggetto del presente Accordo secondo i principi e con le modalità operative ivi indicate, in stretta collaborazione con la RER ed in coerenza con l'Accordo di collaborazione sottoscritto tra RER e Ministero.
5. All'AUSL-RE, in qualità di U.O. 2, investita delle funzioni di coordinamento del progetto e degli adempimenti nei confronti della RER di cui all'art. 6 del presente Accordo, è demandata la gestione delle attività amministrative e contabili preordinate all'assolvimento degli obblighi e

degli adempimenti della RER nei confronti del Ministero, richiamati al comma 3 del presente articolo.

6. A tal fine, l'U.O. 2 si impegna a coordinare le attività amministrative e contabili di tutte le altre Unità Operative (UU.OO.) coinvolte nel progetto, come elencate nel successivo art. 5, con le quali concorre alla realizzazione delle attività progettuali di rispettiva pertinenza.
7. L'AUSL-RE si impegna, altresì, a:
  - utilizzare il finanziamento conformemente al piano economico e secondo il cronogramma di spesa approvato dal Ministero;
  - stipulare tempestivamente appositi accordi di collaborazione con le altre UU.OO. partecipanti al progetto, in modo da garantire il rispetto dei target e milestone definiti nel progetto;
  - garantire che tutte le UU.OO. svolgano le attività progettuali trasmettendo tutta la documentazione tecnica e contabile atta ad assicurare l'espletamento dei compiti e delle attività dell'AUSL-RE stessa, in modo da garantire l'assolvimento di ogni adempimento tecnico, amministrativo e contabile da parte della RER;
  - conservare tutta la documentazione, propria e delle altre UU.OO., comprovante il raggiungimento degli obiettivi progettuali e l'utilizzo delle risorse, che saranno utilizzate esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e comunque strettamente e direttamente legate alla realizzazione dell'attività di ricerca di competenza, in modo da garantire il rispetto di quanto richiesto dal Ministero all'art. 4 comma 9 dell'Accordo di collaborazione stipulato tra quest'ultimo e la RER. A tal fine, i dettagli amministrativi ed economico-contabili relativi alla predetta documentazione devono essere indicati da ciascuna U.O. nei singoli rendiconti finanziari semestrali, per tutta la durata del progetto, nel rispetto delle previsioni contenute nell'allegato 5 "Programmazione e rendicontazione finanziaria" dell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero e la RER ed utilizzando la modulistica fornita dallo stesso Ministero (allegato 4 al citato Accordo di collaborazione);
8. La suddetta documentazione, citata nei rendiconti finanziari, dovrà essere resa disponibile sia durante la realizzazione del progetto che dopo il termine dello stesso per le necessarie verifiche e per i controlli a campione disposti dalla RER secondo le modalità indicate nel successivo art. 6, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero all'art. 8 comma 4 dell'Accordo di collaborazione stipulato tra quest'ultimo e la RER.

#### **Articolo 4**

##### **(Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)**

1. I referenti assicurano il collegamento operativo fra la RER e l'AUSL-RE.
2. Per la RER il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Paola Angelini, in servizio presso il Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica; per l'AUSL-RE, il referente scientifico del progetto è il Dott. Paolo Giorgi Rossi, Direttore della Struttura Complessa di Epidemiologia.
3. Per la RER il referente amministrativo è la Dott.ssa Cristina Predieri, Responsabile dell'Area Presidio affari generali e coordinamento giuridico amministrativo della ricerca sanitaria; per l'AUSL-RE il referente amministrativo del progetto è la Dott.ssa Virginia Dolcini, Responsabile del Grant Office.
4. In particolare, i referenti scientifico e amministrativo della RER si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a:
  - presidiare il regolare svolgimento dei lavori, organizzando, anche in via telematica, incontri con il referente scientifico e amministrativo dell'AUSL-RE e, all'occorrenza, delle altre UU.OO. partecipanti al progetto;

- raccogliere, controllare e supervisionare la documentazione, trasmessa dall'AUSL-RE, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 6 del presente Accordo, comprovante il raggiungimento degli obiettivi progettuali e l'utilizzo delle risorse;
  - informare tempestivamente l'AUSL-RE di ogni comunicazione ministeriale ricevuta in ordine ad eventuali circostanze modificative del progetto.
5. In particolare, i referenti scientifico e amministrativo dell'AUSL-RE si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a:
- presidiare il regolare svolgimento dei lavori, organizzando, anche in via telematica, incontri con i referenti scientifici ed amministrativi delle altre UU.OO. partecipanti al progetto e, all'occorrenza, della RER;
  - redigere, con il contributo delle suddette UU.OO., i rapporti tecnici sullo stato di avanzamento delle attività, predisporre la rendicontazione delle spese impegnate e/o sostenute, nelle modalità definite nell'art. 6 del presente Accordo;
  - segnalare qualunque circostanza che possa pregiudicare il buon andamento del progetto, in modo da consentire a Regione di valutare, in accordo con il Ministero, eventuali correttivi.
6. In caso di sostituzione del proprio referente scientifico e/o amministrativo, ciascuna Parte è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra Parte il nominativo del referente scientifico e/o amministrativo subentrante/i.

#### **Articolo 5**

##### **(Finanziamento, modalità e tempi di erogazione)**

1. Il finanziamento ministeriale complessivo assegnato alla RER per la realizzazione delle attività progettuali ammonta ad euro € 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) ed è destinato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla data di avvio delle attività progettuali alla data di termine del progetto, nel rispetto dei vincoli definiti nell'Avviso pubblico indicato in premessa, nell'accordo di collaborazione tra RER e Ministero e risultanti dai rendiconti finanziari di cui al successivo articolo 6.
2. La RER – Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica (U.O. 1) non trattiene per sé quote di finanziamento.
3. La RER si impegna a trasferire all'AUSL-RE il finanziamento assegnato dal Ministero, subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale da parte del Ministero delle quote di finanziamento cui all'art. 8 dell'Accordo sottoscritto con il Ministero, secondo le modalità di seguito riportate:
  - una prima quota di euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), pari al 20% del finanziamento complessivo, ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa relativa da parte dell'AUSL-RE, da corrispondersi previo incasso della prima quota ministeriale da parte della RER;
  - una seconda quota di euro 525.0000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), pari al 25% del finanziamento complessivo, all'esito positivo delle relazioni periodiche che la RER dovrà inviare al Ministero, da corrispondersi entro 60 giorni dall'avvenuto incasso della seconda quota ministeriale da parte della RER;
  - una terza quota di euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), pari al 25% del finanziamento complessivo, all'esito positivo delle relazioni periodiche che la RER dovrà inviare al Ministero, da corrispondersi entro 60 giorni dall'avvenuto incasso della terza quota ministeriale da parte della RER;
  - una quarta quota di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), pari al 10% del finanziamento complessivo, all'esito positivo delle relazioni periodiche che la RER dovrà inviare al Ministero,

da corrispondersi entro 60 giorni dall'avvenuto incasso della quarta quota ministeriale da parte della RER;

- una quinta ed ultima quota di euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), pari al 20% del finanziamento complessivo, dietro presentazione da parte del RER, a conclusione dell'intervento, della relazione e del rendiconto finali, debitamente approvati dal Ministero, da corrispondersi entro 60 giorni dall'avvenuto incasso della quinta quota ministeriale da parte della RER.

4. L'AUSL-RE, a cui è assegnato un finanziamento complessivo di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), s'impegna a trasferire alle altre UU.OO. partecipanti al progetto l'importo accanto a ciascuna di esse riportato, secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite negli Accordi tra l' AUSL-RE e le UU.OO partecipanti, di seguito riportate:

- Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE): euro 130.000,00 (centotrentamila/00);
- Regione Veneto, Direzione Generale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria: euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- Azienda Zero - Regione Veneto: euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV): euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00);
- Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano: euro 156.236,00 (centrocinquantaseimiladuecentotrentasei/00);
- Università degli Studi di Milano: euro 53.764,00 (cinquantatremilasettecentosessantaquattro/00);
- Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo - TO 3 (ASL TO3), Servizio sovrazonale di Epidemiologia (SEPI): euro 80.215,00 (ottantamiladuecentoquindici/00);
- Università degli Studi di Torino (UniTo), Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche: euro 95.785,00 (novantacinquamilasettecentoottantacinque/00);
- Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (ASL ROMA 1), Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP): euro 189.000,00 (centoottantanovemila/00);
- Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia (AReSS Puglia): euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00);
- Regione Siciliana, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) - Servizio "Sorveglianza ed epidemiologia valutativa": euro 30.000,00 (trentamila/00);
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) - sede secondaria di Palermo: euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00);
- Regione Campania, U.O.D. Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro (O.E.R): euro 110.000,00 (centodiecimila/00);
- Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", Unità di Statistica Medica: euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise: euro 90.000,00 (novantamila/00);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM): euro 30.000,00 (trentamila/00);
- Università Cattolica del Sacro Cuore: euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- Regione Lombardia: budget zero;
- Regione Piemonte – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: budget zero.

**(Attività, rapporti tecnici e rendiconti finanziari, verifiche)**

1. Al fine di consentire alla RER l'adempimento contenuto nell'art. 4 dell'Accordo di collaborazione stipulato con il Ministero, l'AUSL-RE si impegna a trasmettere alla RER:
  - **entro e non oltre 15 giorni** dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute: detta documentazione tecnica e finanziaria dovrà contenere al suo interno il dettaglio delle attività progettuali poste in essere da ciascuna U.O. partecipante al progetto, AUSL-RE compresa, e delle somme impegnate e/o le spese sostenute da ciascuna U.O. partecipante al progetto, AUSL-RE compresa;
  - **entro e non oltre 20 giorni** dalla scadenza del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute: detta documentazione tecnica e finanziaria dovrà contenere al suo interno il dettaglio delle attività progettuali poste in essere da ciascuna U.O. partecipante al progetto, AUSL-RE compresa e delle spese sostenute da ciascuna U.O. partecipante al progetto, AUSL-RE compresa.
2. I rapporti tecnici ed i rendiconti economico-finanziari di cui al precedente comma dovranno essere redatti da ciascuna U.O., AUSL-RE compresa, sulla base della modulistica di cui agli allegati 3 e 4 all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER, nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario del progetto, fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che rispettino le indicazioni di cui all'allegato 5 del medesimo Accordo di collaborazione.
3. L'AUSL-RE avrà cura di raccogliere e controllare la correttezza e la congruità dei rapporti tecnici e dei rendiconti economico-finanziari di tutte le UU.OO. prima di trasmetterle, secondo le tempistiche riportate al comma 1 del presente articolo, alla RER. Ulteriori indicazioni sulle modalità operative con cui procedere alla trasmissione di detta documentazione potranno essere oggetto di successive comunicazioni che la RER formulerà tempestivamente all'AUSL-RE.
4. L'AUSL-RE s'impegna a produrre, dietro richiesta della RER e/o del Ministero, la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro il termine congruo necessario per provvedere.
5. La documentazione di cui al precedente comma 4 dovrà essere conservata dall'AUSL-RE in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni **per 10 (dieci) anni** dal pagamento del saldo del finanziamento erogato. La documentazione giustificativa delle spese sostenute, citata nei rendiconti finanziari semestrali da parte delle singole UU.OO. per tutta la durata del progetto, secondo quanto previsto nell'allegato 4 dell'Accordo di collaborazione tra il Ministro e la RER e nelle modalità previste nell'allegato 5 del medesimo Accordo, dovrà essere trattenuta agli atti dall'AUSL-RE, che si impegna a produrre alla RER, in copia conforme, **entro 15 giorni**, a semplice richiesta della stessa.
6. La RER, oltre alle opportune verifiche sulla documentazione prodotta dall'AUSL-RE, predisporrà periodicamente, secondo le modalità e le tempistiche oggetto di apposite successive comunicazioni, controlli a campione sui documenti contabili trasmessi dall'AUSL-RE stessa.
7. Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti economico-finanziari non siano considerati esaustivi, l'AUSL-RE dovrà fornire alla RER le integrazioni e i chiarimenti necessari, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla richiesta.
8. I rapporti tecnici e i rendiconti economico-finanziari dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica: [segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it) e, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica: [ricsan@regione.emilia-romagna.it](mailto:ricsan@regione.emilia-romagna.it)

9. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario complessivo nel pieno rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti (spese per personale, pari al 10% IVA inclusa e spese generali, pari al 7% IVA inclusa).

#### **Articolo 7**

##### **(Sospensione dei pagamenti. Diffida a adempiere. Risoluzione dell'Accordo di collaborazione)**

1. In caso di valutazione negativa, da parte del Ministero, della documentazione di cui all'art. 6 del presente Accordo di collaborazione, la RER sospenderà l'erogazione del finanziamento all'AUSL-RE. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche nell'ipotesi di ritardato o mancato invio della documentazione da parte dell'AUSL-RE alla RER e/o per irregolare o mancata attuazione del presente Accordo.
2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente Accordo di collaborazione, per cause imputabili all'AUSL-RE e/o alle altre UU.OO. partecipanti al progetto, che possano pregiudicare la realizzazione del medesimo, la RER intimerà per iscritto all'AUSL-RE a mezzo posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida.
3. In caso di inutile decorso del termine di diffida di cui al punto che precede, ovvero, in ogni caso, qualora l'AUSL-RE non provveda celermente a porre rimedio, la RER si riserva la facoltà di revocare con proprio atto l'assenso alla conclusione del presente Accordo di collaborazione.
4. È espressamente convenuto che, in caso di revoca unilaterale dell'assenso e/o di risoluzione del presente Accordo, l'AUSL-RE ha l'obbligo di provvedere, **entro 30 giorni** dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte e non spese sino alla data di risoluzione dell'Accordo di collaborazione.
5. In ogni caso, il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero determinerà contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, della RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'AUSL-RE.
6. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art. 6 del presente Accordo, l'AUSL-RE si impegna a restituire alla RER gli importi relativi alle spese non riconosciute eleggibili, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla stessa RER.

#### **Art. 8**

##### **(Pubblicazioni e risultati della ricerca)**

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'art. 6 del presente Accordo, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dall'AUSL-RE e/o dalle altre UU.OO. partecipanti al progetto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il referente scientifico dell'AUSL-RE ha l'obbligo di trasmettere al referente scientifico della RER tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto anche dalle altre UU.OO. partecipanti al progetto, unitamente alla documentazione di cui all'art. 6 del presente Accordo di collaborazione.



3. È fatto comunque obbligo all'AUSL-RE di rendere i suddetti dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla RER in ogni momento, dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
4. Senza previa autorizzazione ministeriale l'AUSL-RE non potrà in alcun modo diffondere, parzialmente o totalmente, i dati relativi al progetto né utilizzare il logo del Ministero della salute e della Regione Emilia-Romagna. Senza detta autorizzazione, non si potranno diffondere ad enti terzi, nazionali e/o internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: *"Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC"*.

#### **Articolo 9**

##### **(Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)**

Le Parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

#### **Articolo 10**

##### **(Tutela dei dati personali)**

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
2. In particolare, le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del (GDPR), dandosi reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente Accordo sarà conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e che l'accesso ai dati personali sarà consentito solo a soggetti appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività, anche amministrative, previste dal presente Accordo, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento, adottando idonee misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento.
4. I dati saranno conservati per un tempo pari alla durata della presente collaborazione, come prevista all'art. 2, e, comunque, per un periodo di tempo ulteriore corrispondente agli obblighi di conservazione della documentazione amministrativo-contabile, come previsto dall'Accordo tra Ministero della Salute e RER e dall'art. 6, co. 5 del presente Accordo.

#### **Articolo 11**

##### **(Controversie e Foro competente)**

1. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il Foro competente verrà individuato ai sensi di legge.

#### **Articolo 12**

##### **(Registrazione)**

1. Il presente Accordo di collaborazione sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, è assolta dall'U.O. AUSL-RE in modalità virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate del 14.01.1998, Prot. n. 118.

**Articolo 13**  
**(Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di collaborazione si rinvia all'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della Salute e la RER, trasmesso all'AUSL-RE, con gli annessi documentali parti integranti e sostanziali del medesimo, con note Prot. 0050166.U e 0050594.U del 20/01/2023.

Per la Regione Emilia-Romagna  
Il Responsabile del Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica  
Dott. Giuseppe Diegoli\*

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia -IRCCS  
Il Direttore f.f. della S.C. Infrastruttura Ricerca e Statistica  
Dott.ssa Elisa Mazzini\*

---

(\*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.  
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale  
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

**72-4C-44-92-C4-01-7A-D2-11-CF-1F-22-BC-3D-3E-04-A3-63-C1-AA**

**CADES 1 di 2 del 13/04/2023 08:56:44**

Soggetto: Diegoli Giuseppe

S.N. Certificato: 5F6A 6603 F472 6622 9ACC F352 9A8E AC42

Validità certificato dal 23/09/2020 02:00:00 al 24/09/2023 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

-----  
**CADES 2 di 2 del 15/03/2023 10:36:08**

Soggetto: ELISA MAZZINI

S.N. Certificato: 63CE 5317 FA7D 5125 A42A 782D F246 E75F

Validità certificato dal 06/11/2020 16:54:15 al 06/11/2026 16:54:15

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----